

[Costituzione della Repubblica italiana](#) (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)

Principi fondamentali

Articolo 9

9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1. A tenore dell'art. 3, comma 1, della medesima l. cost. "La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti".